



TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA

SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4784 /2021 promossa da:

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. LUCIANO
ALESSANDRO

contro

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv.

Il Giudice, dott.ssa Santa Spina,

a scioglimento della riserva assunta all'esito dello scadere del termine assegnato col decreto a mezzo del quale, in ragione dell'emergenza epidemiologica in corso, COVID-19, si è proceduto alla sostituzione per l'udienza già fissata della trattazione orale con la trattazione scritta,

letti gli atti di causa,

lette le note depositate nel rispetto del termine assegnato con l'anzidetto decreto di sostituzione della trattazione orale con la trattazione scritta,

osservato, in particolare, che il ricorrente reiterava la richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali nel senso di prevedere, questa volta, che fosse la madre (o persona da lei delegata) ad accompagnare la figlia presso il padre in _____ nel weekend di spettanza di quest'ultimo, oltre che un ampliamento del diritto di visita del padre durante il periodo estivo, per complessivi 60 giorni anche non consecutivi;

letto il provvedimento emesso dalla Corte d'Appello di Firenze, datato _____ con il quale veniva disposto l'ampliamento del weekend in cui il padre si sarebbe recato a Pisa per stare con la figlia sino al lunedì mattina nonché ridotto il contributo per il mantenimento della bambina e a carico del _____ ad € 200,00 mensili;

osservato che, sebbene non siano emersi elementi nuovi atti a giustificare una modifica nel senso ora richiesto dal ricorrente, debba nondimeno essere disposto che i genitori, in un'ottica di collaborazione tra loro, si alternino nell'accompagnare la bambina da e presso l'abitazione paterna nel weekend che padre e figlia trascorreranno insieme a _____ specificamente prevedendo che la signora (o persona da lei delegata laddove impossibilitata) si faccia carico di accompagnare la bambina a _____ il



venerdì pomeriggio, e che il padre provveda a riaccompagnare la bambina presso l'abitazione materna, la domenica sera;

ritenuta, invece, l'opportunità di attendere le relazioni dei Servizi sociopsicologici incaricati prima di adottare ogni e ulteriore provvedimento in punto di ampliamento del diritto di visita del padre durante il periodo estivo;

ritenuta l'inammissibilità e la irrilevanza delle prove orali (prova per testi) richieste dalla parte ricorrente,

ritenuto opportuno disporsi accertamenti da parte della Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 5, IX comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo novellato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il quale, *in tema di riconoscimento e determinazione dell'assegno divorzile, stabilisce che, in caso di contestazioni, il Tribunale dispone indagini sui redditi e patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria con le modalità risultanti dall'art. 19 Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014 (convertito nella Legge n. 162 del 10 novembre 2014) applicabile anche alle controversie di separazione e divorzio ex art. 155 quinquies disp.att. c.p.c.*,

P.Q.M.

DISPONE, a parziale modifica dei provvedimenti presidenziali del 12.04.2022, come già modificati dalla Corte d'Appello di Firenze con decreto del 15.11.2022 che, nel weekend che la bambina trascorrerà a _____ con il padre, sia la madre (o persona da lei delegata) ad accompagnarla presso di lui il venerdì pomeriggio e che sia il padre a riaccompagnarla presso l'abitazione materna la domenica sera.

Fermo il resto.

NON AMMETTE le prove orali richieste da parte resistente.

DISPONE accertamenti a mezzo Polizia Tributaria delegando a tal fine la Guardia di Finanza competente per territorio sulla persona di

_____ (C.F. _____), nato a _____ il _____ residente in _____ via _____

e sulla persona di _____ (C.F. _____), nata a _____ il _____ residente in _____ via _____ dell' _____

al fine di

a) accertare l'effettivo tenore di vita delle persone indicate, segnalando, ove possibile, l'acquisto di autovetture e altri beni di valore consistente;



b) accertare la consistenza del patrimonio immobiliare dei predetti soggetti “anche se intestati a soggetti diversi”;

c) accertare la misura dei redditi dichiarati dai medesimi ai competenti uffici tributari e delle imposte corrisposte;

d) accertare la partecipazione da parte dei medesimi ad imprese o a società commerciali ed il volume di affari delle medesime imprese o società e, in particolare, la sussistenza di eventuali cointestazioni di fatto (si accertino, anche, le partecipazioni anche pregresse, ove non più attuali), nonché le società nelle quali i predetti rivestano cariche sociali;

e) acquisire informazioni specifiche, attraverso la interrogazione della banca dati dell’Agenzia delle Entrate – servizio di Anagrafe Tributaria dei rapporti con gli intermediari dell’Agenzia delle Entrate, in merito ai rapporti bancari, postali e finanziari risultanti dalla medesima anagrafe ed intrattenuti dai soggetti indicati, sia personalmente, che quali cointestatari, che quali semplici delegati o legali rappresentanti,

f) acquisire informazioni specifiche in merito alla consistenza dei depositi bancari di cui al punto e), nel triennio precedente alla pronunzia del presente provvedimento (ciò nei limiti in cui sia possibile);

g) verificare l’eventuale titolarità o la disponibilità materiale di carte di pagamento (bancomat), di carte di credito o di carte di debito eventualmente collegate con conti correnti bancari intestati a soggetti terzi ovvero alle imprese di cui al precedente punto d);

con espressa facoltà di:

1) accedere alle banche dati tramite i gestori ai sensi dell’art. 155-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;

2) accedere alle informazioni comunicate all’Agenzia Tributaria;

3) comunicare direttamente con il magistrato (dr.ssa Santa Spina) per ogni necessità in merito alle attività delegate.

ASSEGNA alla Guardia di Finanza delegata termine **entro il 30 marzo 2023** per far pervenire le indagini sovra indicate presso questo Tribunale, da trasmettere in busta chiusa con il vincolo della riservatezza.

AUTORIZZA le attività delegate con FACOLTÀ DI SUBDELEGA conferendo la massima discrezionalità all’Autorità delegata quanto all’adempimento del mandato.

ABILITA la Guardia di Finanza a richiedere una eventuale proroga prima della scadenza.

ASSEGNA ai Servizi sociali territorialmente competenti rispetto al luogo di residenza del ricorrente termine sino al **30 marzo 2023** per il deposito di relazione rispetto al mandato loro conferito con ordinanza presidenziale dell’11.04.2022.



FISSA per la verifica degli accertamenti e acquisizioni documentali ora disposti e per la prosecuzione del giudizio l'udienza avanti a sé alla data del

MANDA alla cancelleria di notificare l'odierno provvedimento alle parti costituite, alla Guardia di Finanza delegata, con invito a trasmettere riscontro di avvenuta ricezione del decreto, e per la trasmissione del presente provvedimento, unitamente all'ordinanza presidenziale datata 11.04.2022 e all'ordinanza di questo Giudice del 12.10.2022 ai Servizi sociali territorialmente competenti rispetto al luogo di residenza del ricorrente.

Si comunichi.

Il giudice
dott.ssa Santa Spina

